

CONTRATTO DI ASSICURAZIONE DANNI AUTO

POLIZZA COLLETTIVA N. PCNMPIT01

NISSAN MORE

Il presente Set Informativo contenente:

- a) Documento Informativo Precontrattuale
- b) Documento Informativo Precontrattuale Aggiuntivo
- c) Condizioni di assicurazione comprensive del glossario e dell'informativa privacy

deve essere consegnato all'Assicurato prima della sottoscrizione del contratto.

Validità dal 1/10/2024

NISSAN INTERNATIONAL INSURANCE Ltd, con sede legale in Malta, Aragon House Business Centre, Dragonara Road St Julians STJ 3140, MALTA, iscritta nel Registro delle Imprese di Assicurazione dello Stato di Malta con numero C44660; autorizzata all'esercizio dell'attività assicurativa in libertà di prestazione di servizi con Provvedimento Isvap del 06/05/2009; iscritta nell'Elenco II dell'Albo delle Imprese di Assicurazione al n II.00972





Assicurazione guasti meccanici e elettrici

Documento informativo relativo al prodotto assicurativo
(DIP Danni)

Impresa:
Nissan International Insurance Ltd

Prodotto:
POLIZZA COLLETTIVA NISSAN MORE

Questo documento è stato aggiornato in data 1 ottobre 2024 ed è l'ultimo disponibile

Le informazioni precontrattuali e contrattuali complete relative al prodotto sono fornite in altri documenti.

Che tipo di assicurazione è?

La copertura assicurativa offerta dalla Polizza Collettiva Nissan More è offerta dal Contraente (Nissan Italia s.r.l.) ai propri clienti che siano proprietari o utilizzatori (nel caso di Noleggio con Possibilità di Acquisto) di veicoli a marchio Nissan che abbiano effettuato il tagliando di manutenzione degli stessi presso un centro autorizzato Nissan.

La presente garanzia copre la riparazione e/o sostituzione (parti sostituite e manodopera) di componenti danneggiati a seguito di un guasto.



Che cosa è assicurato?

- ✓ L'assicurazione copre i costi per la riparazione e/o sostituzione dei componenti assicurati presso un Centro Autorizzato Nissan. Rientra nella copertura la riparazione solo di alcune componenti meccaniche e funzionali di Veicoli a motore o elettrici ad uso privato o ad uso commerciale. L'elenco dei componenti coperti dall'assicurazione e distinti per tipologia di veicoli è contenuta nel DIP aggiuntivo danni.



Ci sono limiti di copertura?

- ! L'assicurazione è operante solo per veicoli che abbiano completato il tagliando di manutenzione secondo le tempistiche stabilite e in conformità al piano di manutenzione o che superino controlli e test drive previsti dal tagliando di manutenzione presso il Centro Autorizzato Nissan.
- ! L'assicurazione è solo operante per veicoli per cui sono state sempre utilizzate, in caso di precedente guasto, parti di ricambio originali Nissan o di qualità equivalente.
- ! I costi dei pezzi di ricambio vengono indennizzati in base al listino Nissan e quelli della manodopera in base al tempario in vigore al momento della riparazione.
- ! L'assicurazione ha un limite di indennizzo per anno assicurativo pari al valore commerciale del veicolo assicurato calcolato secondo la quotazione pubblicata su Eurotax Blu nel mese in cui si è verificato il sinistro. Allo stesso modo, la somma dei



Che cosa non è assicurato?

- ✗ Sostituzioni, riparazioni e ristrutturazioni dovute a normale usura, età, corrosione o deterioramento;
- ✗ Danni derivanti dal guasto di un componente non coperto;
- ✗ Veicoli modificati, utilizzati in competizioni, per noleggio, con contachilometri alterato o oggetto di procedura per veicolo gravemente danneggiato;
- ✗ Veicoli utilizzati per scuola guida, taxi, servizio pubblico, tipo pick-up, furgoni, veicoli LCV, vetture a noleggio (breve e lungo termine);
- ✗ Costi di riparazione o sostituzione per parti difettose prima della Polizza o coperte da altre garanzie;
- ✗ Danni causati da negligenza, sovraccarico, carburanti/lubrificanti non conformi o modifiche non autorizzate;
- ✗ Parti soggette a richiamo del produttore, rumori del vento o cigolii, ingresso e perdite d'acqua;
- ✗ Accessori non originali e loro danni conseguenti;
- ✗ Danni notificati ma non riparati dopo un'ispezione tecnica o revisione;
- ✗ Rumori dovuti a caratteristiche intrinseche dei componenti;
- ✗ Perdite d'olio da piccole infiltrazioni;
- ✗ Responsabilità civile per morte, lesioni o danni a proprietà;
- ✗ Carrozzeria, vernice, vetri, impianto di scarico, sospensioni, ruote e pneumatici;
- ✗ Parti soggette a normale usura come ad es. lampadine, filtri, cinghie e batterie;
- ✗ Cablaggio, accessori, kit di attrezzi e batterie per veicoli elettrici.

costi (IVA inclusa) di tutte le riparazioni e i servizi durante il periodo di applicazione dell'Assicurazione non può superare il prezzo di acquisto pagato per il veicolo. Nel caso in cui nel medesimo anno assicurativo siano stati corrisposti indennizzi per un importo complessivo pari alla suddetta quotazione, l'assicurato non potrà pretendere ulteriori indennizzi per la residua durata di tale annualità assicurativa.



Che obblighi ho?

- Fornire alla Compagnia le informazioni richieste al momento della firma della polizza in modo veritiero, accurato e completo.
- Informare la Compagnia di ogni modifica a tali informazioni (incluso il cambio di utilizzo del veicolo) o in relazione ad ogni eventuale circostanza che possa comportare un aggravamento del rischio in modo tempestivo. Dichiarazioni inesatte o false possono comportare la perdita o la riduzione dell'indennizzo o l'annullamento della polizza.
- Comunicare il guasto meccanico al più presto possibile dopo che è diventato evidente, adottando tutte le misure necessarie per proteggere il veicolo da danni ulteriori o deterioramento dopo il guasto. Non continuare a guidare il veicolo, se si correrebbe il rischio di causare ulteriori danni al veicolo.
- Utilizzare il veicolo conformemente alla sua destinazione e alle indicazioni d'uso.
- Non utilizzare il veicolo per prove, gare, corse, competizioni o test di competizioni, su percorsi fuoristrada.
- Agire in conformità alle indicazioni fornite dalle spie e dai messaggi d'allarme del cruscotto di bordo.
- Far controllare e/o sostituire gli organi e le parti conformemente alle indicazioni d'uso e a quelle fornitegli in occasione di eventuali interventi di manutenzione.



Quando e come devo pagare?

Il premio assicurativo sarà pagato dalla Contraente, in proporzione al numero degli assicurati, e verrà corrisposto entro l'ultimo giorno del mese successivo a quello di attivazione della copertura assicurativa.
La copertura assicurativa della Polizza non ha alcun costo, neppure parziale e/o indiretto, per gli Assicurati.



Quando comincia la copertura e quando finisce?

L'Assicurazione inizia alla fine della Garanzia del Costruttore, se il tagliando viene eseguito entro tale periodo, o dalla data di restituzione del veicolo dopo il tagliando effettuato presso un Centro Autorizzato Nissan.

Ha una durata di 12 mesi o fino al chilometraggio previsto per il successivo tagliando. Non può essere attivata dopo 200.000 km o 10 anni dalla prima immatricolazione. Se il Tagliando non viene eseguito in continuità, i guasti nei primi 30 giorni o 1.500 km e i guasti preesistenti non saranno coperti.



Come posso disdire la polizza?

L'assicurazione cessa 12 mesi dopo la sua attivazione, senza necessità di disdetta.

Assicurazione Guasti Meccanici

Documento informativo precontrattuale aggiuntivo per i prodotti assicurativi danni
(DIP Aggiuntivo Danni)

Impresa che realizza il prodotto: Nissan International Insurance Ltd
Prodotto: POLIZZA COLLETTIVA NISSAN MORE

Questo documento è stato realizzato in data 1 ottobre 2024 ed è l'ultimo disponibile.

Scopo

Il presente documento contiene informazioni aggiuntive e complementari rispetto a quelle contenute nel documento informativo precontrattuale per i prodotti assicurativi danni (DIP Danni), per aiutare il potenziale contraente a capire più nel dettaglio le caratteristiche del prodotto, con particolare riguardo alle coperture assicurative, alle limitazioni, alle esclusioni, ai costi nonché alla situazione patrimoniale dell'impresa.

Il contraente/assicurato deve prendere visione delle condizioni di assicurazione prima della sottoscrizione del contratto.

Società

NISSAN INTERNATIONAL INSURANCE Ltd iscritta nell'Elenco II dell'Albo delle Imprese di Assicurazione al n II.00972, Aragon House Business Centre, Dragonara Road, St Julian's STJ 3140, MALTA; tel +356 2701 7941; e-mail: nissaninsurance@nissan-europe.com

NISSAN INTERNATIONAL INSURANCE Ltd è una Impresa d'Assicurazione soggetta alla direzione e coordinamento del Gruppo NISSAN con sede legale in Malta, Aragon House Business Centre, Dragonara Road, St Julian's STJ 3140, MALTA, iscritta nell'albo delle compagnie di assicurazione tenuto dalla Malta Financial Services Authority ("MFSA") con n. C. 44660, autorizzata all'esercizio dell'attività assicurativa a Malta dalla Malta Financial Services Authority e operante in Italia in libera prestazione di servizi (iscritta nell'Elenco II - imprese di assicurazione con sede legale in un altro Stato membro ammesse ad operare in Italia in libertà di prestazione di servizi tenuto da IVASS con n. II.00972).

Con riferimento all'ultimo bilancio d'esercizio della società NISSAN INTERNATIONAL INSURANCE Ltd, il patrimonio netto è pari a € 53.191,989 di cui per riserve € 17.969,489 e il risultato netto di periodo è pari a € 8.442,269. Per ulteriori informazioni patrimoniali si rinvia alla relazione sulla solvibilità e alla condizione finanziaria dell'impresa (SFCR) disponibile tramite richiesta all'Impresa via e-mail: nissaninsurance@nissan-europe.com. Si specifica che il requisito patrimoniale di solvibilità è pari a € 38.512.885, il requisito patrimoniale minimo pari a € 17.330.798, il requisito patrimoniale dei fondi propri ammissibili alla loro copertura è pari a € 63.206.988, ed il valore dell'indice di solvibilità dell'impresa è pari al 164%.

Al contratto si applica la legge italiana.



Che cosa è assicurato?

| | |
|------------------------------|--|
| Componenti assicurati | <p>L'assicurazione per guasti meccanici copre i costi di riparazione o, a scelta dell'assicuratore, i costi di sostituzione risultanti da un guasto meccanico in conformità con le condizioni generali di assicurazione.</p> <p>I componenti assicurati sono:</p> <ol style="list-style-type: none">Motore: tutte le parti interne lubrificate, guide e catena di distribuzione, testata, blocco motore e coperchio bilancieri. Sono esclusi: cinghie ausiliarie (accessori), cinghia di distribuzione, supporti motore (silent block) e telaietto, tubi e manicotti, candele (benzina) e candele (diesel), filtri e lubrificanti tranne in caso di guasto di un pezzo coperto.Turbocompressore e compressore. Esclusi: tubi di lubrificazione e depressione.Cambio manuale: tutte le parti interne lubrificate, scatola del cambio. Esclusi: disco frizione, spingidisco, cuscinetto reggispinta e silent block del cambio (supporto in gomma).Cambio automatico: tutte le parti interne lubrificate, scatola del cambio, convertitore di coppia. Sono esclusi i silent block del cambio (supporto in gomma).Alberi di trasmissione e semiassi: 2 e 4 ruote motrici. Albero di trasmissione e componenti. Escluso: cuffia o soffietto dei giunti omocinetiche.Trasmissione e differenziale: cambio/riduttore, differenziale, ripartitore di coppia e sistema di accoppiamento elettroidraulico, tutti i componenti lubrificati internamente. Esclusi: silent block.Motore elettrico di trazione, inverter e PDM (modulo di distribuzione dell'energia per veicoli elettrici); |
|------------------------------|--|

escluso il cablaggio.

Sono coperti anche tutti gli oli o liquidi necessari per la riparazione o la sostituzione di dette componenti.



Che cosa NON è assicurato?

Rischi esclusi

Sono esclusi dall'Assicurazione:

1. Sostituzioni, riparazioni e ristrutturazioni dovute a normale usura, usura da uso, età, corrosione, normale deterioramento o progressiva riduzione della funzione o delle prestazioni.
2. Qualsiasi forma di perdita o danno derivante dal guasto di un componente non coperto o escluso.
3. Veicoli:
 - a) oggetto di qualsiasi modifica, in relazione o meno alle specifiche del produttore, anche se è stato autorizzato dal produttore, o
 - b) che, al momento del guasto, siano appartenenti (anche temporaneamente a seguito di un'acquisizione o di un'acquisizione per la rivendita) a una società il cui scopo è la vendita o la manutenzione di autoveicoli, o
 - c) utilizzati in competizioni o prove, raduni, corse, uso fuoristrada, noleggio a breve termine (ad eccezione dei veicoli che hanno cessato di essere utilizzati come veicoli a noleggio entro e non oltre 12 mesi dalla loro prima immatricolazione), noleggio di veicoli con conducente, veicoli per scuole guida, taxi, veicoli di servizio pubblico (inclusi veicoli della polizia, ambulanze, autopompe militari e dei vigili del fuoco), o
 - d) che sono stati oggetto di una procedura per un veicolo economicamente irreparabile o di un veicolo gravemente danneggiato che è tecnicamente irreparabile, o
 - e) il cui contachilometri è stato sostituito, alterato o scollegato.
4. Costi di riparazione o costi di sostituzione:
 - a) per parti difettose o guaste prima dell'entrata in vigore della Polizza, o
 - b) nel caso in cui la riparazione o la sostituzione possano essere coperte da qualsiasi altra garanzia (in particolare difetto occulto di fabbricazione o richiamo del produttore) o da un'assicurazione esistente, o
 - c) relativi a qualsiasi danno causato da un uso del Veicolo non conforme alle raccomandazioni del produttore, da negligenza o imperizia del conducente, o dall'uso inappropriato del Veicolo (sovraccarico, competizione di qualsiasi tipo, fuorigiri del motore, ecc.), o
 - d) nel caso in cui il guasto sia stato causato da, o si sia verificato a seguito di, qualsiasi modifica del Veicolo, o
 - e) per qualsiasi accessorio o attrezzatura non adattata e non fornita con il Veicolo durante la fabbricazione, nonché danni consequenziali dovuti a un guasto di detti accessori o del loro montaggio, o
 - f) risultanti dalla sostituzione o dalla regolazione di qualsiasi parte per consentire al Veicolo di superare la revisione o un'ispezione tecnica locale equivalente.
5. Qualsiasi danno che colpisca il Veicolo o tutte o parte delle sue Parti:
 - a) nel caso in cui, a seguito di un guasto, non siano state adottate misure adeguate per proteggere il veicolo dall'aggravamento del danno iniziale, o
 - b) causato, in tutto o in parte, da qualsiasi circostanza diversa da un Guasto, o
 - c) causati dal congelamento, dalla corrosione (compresa la salatura stradale), dalla contaminazione, dall'antigelo o dal congelamento insufficienti di un liquido, o
 - d) causati dall'uso di carburanti, fluidi o lubrificanti contaminati, inadatti o inappropriati, o di una qualità di carburante o lubrificante non raccomandata dal produttore, o
 - e) a causa di qualsiasi uso, atto o omissione inappropriati, intenzionali, illeciti o negligenti da parte del Beneficiario o del conducente del Veicolo.
6. Guasti o danni derivanti dalle seguenti circostanze:
 - a) mancato aggiornamento di olio, liquidi, refrigerante o lubrificante adeguati,
 - b) utilizzo di parti di qualità inferiore, modificate o non omologate,
 - c) modifica del Veicolo oltre le specifiche originali del produttore e uso negligente di un Veicolo

| | |
|--|---|
| | <p>con una o più parti difettose,</p> <p>d) traino di un rimorchio o di un altro veicolo oltre le raccomandazioni di Nissan o il peso lordo massimo del veicolo (GVW),</p> <p>e) A seguito di un uso anomalo o inappropriato,</p> <p>f) carico del veicolo oltre il peso totale a pieno carico consentito del veicolo,</p> <p>g) ruggine o corrosione causata in tutto o in parte da negligenza o uso improprio.</p> <p>7. Parti oggetto di un richiamo da parte del produttore.</p> <p>8. Ingresso e perdite d'acqua, rumore del vento, cigolii o tintinnii.</p> <p>9. Qualsiasi aggiornamento o riprogrammazione, regolazione tecnica o regolazione di manutenzione non normalmente associata alla sostituzione di Componenti, compresa la regolazione delle portiere, del cofano, del cofano del bagagliaio o del portellone.</p> <p>10. Grasso, carburante o oli. Tuttavia, il grasso e gli oli sono coperti se la loro sostituzione è necessaria per riparare un guasto effettivamente coperto dalla Polizza.</p> <p>11. Tutti i danni o malfunzionamenti, nonché le loro conseguenze, notificati al Beneficiario durante un'ispezione tecnica del Veicolo, ma non riparati prima del Guasto.</p> <p>12. Eventuali danni o malfunzionamenti e le relative conseguenze sono stati notificati al Beneficiario durante la revisione del veicolo (Revisione) e non riparati immediatamente dopo la sua rilevazione e comunque prima del guasto.</p> <p>13. Tutte le commissioni addebitate dal Centro Autorizzato Nissan in aggiunta all'assunzione di responsabilità da parte della Compagnia ai sensi della Polizza.</p> <p>14. Tutti i servizi forniti senza la preventiva autorizzazione della Compagnia.</p> <p>15. Possibile rumore dovuto alle caratteristiche intrinseche o all'età del componente/sistema.</p> <p>16. Perdite di olio causate da infiltrazioni o piccole perdite delle guarnizioni.</p> <p>17. Qualsiasi responsabilità civile per morte, lesioni personali o danni ad altre proprietà o perdite consequenziali di qualsiasi natura derivanti direttamente o indirettamente, inclusa la perdita di utilizzo del Veicolo o la perdita di profitti.</p> <p>In nessun caso sono coperte dalla Polizza quelle Componenti non espressamente elencate come incluse dall'Art. 2, quali:</p> <p>a) Carrozzeria. Vernice. Vetri. Fodere. Telaio, riscaldamento e regolatori dei sedili. Tappeto. Guarnizioni porta e vetri. Tutte le finiture interne ed esterne, pezzi lucidi e/o cromati. Tergicristalli. Guarnizioni. Sigillature. Tetto panoramico e motore apertura tetto. Capote convertibile. Meccanismi di chiusura, chiavi e serrature.</p> <p>b) Antenne, apparecchiature audio, di infotainment e telematiche e di navigazione, inclusi altoparlanti, lettori CD e DVD.</p> <p>c) Sostituzione o aggiornamento di oli, refrigeranti e gas di condizionamento.</p> <p>d) Batterie, resistenza ad immersione "PTC", cablaggio.</p> <p>e) Impianto di scarico, DPF (Filtro Antiparticolato), serbatoio del carburante, tubo flessibile e tubi di alimentazione.</p> <p>f) Pastiglie freno, dischi e tamburi.</p> <p>g) Disco frizione, spingidisco, cuscinetto reggispinta e silent block.</p> <p>h) Airbag e pretensionatori delle cinture di sicurezza.</p> <p>i) Tutti i componenti delle sospensioni.</p> <p>j) Ruote e pneumatici, valvole delle ruote, sensori di pressione, regolazione, equilibratura e convergenza delle ruote.</p> <p>k) Parti soggette ad usura, tra cui, a titolo esemplificativo ma non esaustivo, le seguenti: lampadine, blocchi fari, luci, lampade e lenti, fusibili, fari allo xeno e circuito stampato di lampade, candele, cavi di accensione, cappucci, spazzole tergicristallo, ugelli lavavetri, filtri, cinghie di trasmissione ausiliarie, antigelo, liquidi.</p> <p>l) Specchietti retrovisori e vetri degli specchietti.</p> <p>m) Tutte le cinghie, tubi e tubi flessibili.</p> <p>n) Cablaggio.</p> <p>o) Accessori, kit di attrezzi per veicoli, kit di pronto soccorso, triangolo di emergenza, estintore.</p> <p>p) La batteria agli ioni di litio del veicolo elettrico (inclusa la capacità della batteria).</p> |
|--|---|

q) Il cavo/connettore del caricabatterie per veicoli elettrici.



A chi è rivolto questo prodotto?

Le garanzie di cui alla presente polizza sono prestate a favore di soggetti che soddisfino congiuntamente i seguenti requisiti:

- siano proprietari o utilizzatori (nel caso di Noleggio con Opzione di Acquisto) di un automezzo di marca Nissan immatricolato in Italia, di peso complessivo a pieno carico inferiore a 3,5 tonnellate, non utilizzato per scuola guida, servizio pubblico, noleggio e che non sia pick-up, furgone o LCV né modello GT-R;
- abbiano compilato e sottoscritto il Modulo di Adesione presso un centro autorizzato Nissan presso il quale hanno effettuato il Tagliando di Manutenzione del proprio veicolo.



Quali costi devo sostenere?

La copertura assicurativa della polizza non ha alcun costo, neppure parziale e/o indiretto, per gli assicurati. Non sono applicate commissioni di intermediazione e/o ulteriori costi.

COME POSSO PRESENTARE I RECLAMI E RISOLVERE LE CONTROVERSIE?

All'Impresa assicuratrice

Eventuali reclami riguardanti il rapporto contrattuale o la gestione dei sinistri devono essere inoltrati per iscritto, a mezzo posta o email alla funzione Ufficio Reclami dell'Impresa, incaricata del loro esame, ai recapiti di seguito indicati:

NISSAN INTERNATIONAL INSURANCE Ltd - Ufficio Reclami
Aragon House Business Centre, Dragonara Road - St Julian's STJ 3140, MALTA
Tel. +356 2701 7941
email: nissaninsurance@nissan-europe.com

Il reclamo è gestito fornendo riscontro entro il termine massimo di 45 giorni dal ricevimento del medesimo. Nel caso in cui il reclamo riguardi il comportamento degli agenti, dei loro dipendenti o collaboratori, il termine di 45 giorni potrà essere sospeso fino a 15 giorni per le necessarie integrazioni istruttorie.

All'IVASS

In caso di esito insoddisfacente o risposta tardiva, è possibile rivolgersi all'IVASS, Via del Quirinale, 21 - 00187 Roma, fax 06.42133206, pec: tutela.consumatore@pec.ivass.it Info su: www.ivass.it.

All'IVASS devono essere indirizzati i seguenti reclami:

- per quanto riguarda la verifica della conformità alle disposizioni del Codice delle assicurazioni private, delle relative norme di attuazione e del Codice del consumo (con riferimento alla commercializzazione a distanza di servizi finanziari ai consumatori), da parte delle compagnie di assicurazione e riassicurazione, degli intermediari e dei periti assicurativi;
- in caso di esito insoddisfacente o di risposta tardiva a un reclamo indirizzato all'assicuratore.

Per informazioni: www.ivass.it

Per presentare un reclamo all'IVASS è possibile utilizzare il modulo disponibile sul sito web dell'IVASS, sezione Reclami, accessibile anche tramite il seguente link: [chrome-extension://efaidnbmnnnibpcajpcglclefindmkaj/https://www.ivass.it/consumatori/reclami/Allegato2_Guida_ai_reclami.pdf](https://www.ivass.it/consumatori/reclami/Allegato2_Guida_ai_reclami.pdf)

Se il contraente non è soddisfatto dell'esito del reclamo o non ha ricevuto riscontro entro il termine massimo di quarantacinque giorni, potrà presentare il suo reclamo direttamente all'Ufficio

| | |
|---|--|
| | <p>dell'Arbitro per i Servizi Finanziari, alla quale possono essere inviati reclami seguendo la procedura indicata sul sito www.financialarbiter.org.mt.</p> <p>Resta facoltà dell'Assicurato di adire l'Autorità Giudiziaria.</p> |
| PRIMA DI RICORRERE ALL'AUTORITÀ GIUDIZIARIA è possibile avvalersi di sistemi alternativi di risoluzione delle controversie, quali: | |
| Mediazione | Interpellando un Organismo di Mediazione tra quelli presenti nell'elenco del Ministero della Giustizia, consultabile sul sito www.giustizia.it (Legge 9/8/2013, n. 98). La mediazione è obbligatoria per le controversie relative ai contratti assicurativi. |
| Negoziazione assistita | Tramite richiesta del proprio avvocato alla Compagnia. |
| Altri sistemi alternativi di risoluzione delle controversie | Nel caso di una controversia con un'impresa che ha sede in un altro Stato membro dell'Unione Europea, per provare a risolvere la questione in via stragiudiziale, è possibile attivare la procedura c.d. FIN-NET, creata appositamente in Europa per la risoluzione delle liti transfrontaliere. Per attivare la rete FIN-NET è possibile rivolgersi direttamente al soggetto che la gestisce nel Paese in cui ha sede l'impresa di assicurazione (rintracciabile accedendo al sito della Commissione europea: https://finance.ec.europa.eu) oppure all'IVASS, che provvede a coinvolgere il soggetto competente, dandone notizia al reclamante. |

| Regime fiscale | |
|---|--|
| Trattamento fiscale applicabile al contratto | <p>Nessun premio assicurativo viene pagato dall'assicurato, pertanto, non vi sono importi detraibili in capo allo stesso.</p> <p>Le prestazioni assicurative, consistendo nella riparazione e/o sostituzione del componente assicurato, previa cessione dell'indennizzo assicurativo al centro autorizzato Nissan, non sono soggette a tassazione nei confronti dell'assicurato.</p> <p>I premi assicurativi a carico del contraente sono soggetti all'Imposta sul premio assicurativo (12,5%) e al Contributo Fondo Nazionale Antiracket (1%).</p> <p>Il trattamento fiscale delle prestazioni assicurative in esame dipende dalla qualifica soggettiva del contribuente/contraente della polizza assicurativa. Si invita il contraente a verificare, caso per caso, la deducibilità dei premi corrisposti all'assicuratore e il trattamento fiscale delle eventuali somme ricevute in termini di concorrenza alla formazione del reddito imponibile.</p> |



**CONDIZIONI DI ASSICURAZIONE
POLIZZA COLLETTIVA NISSAN MORE
N. PCNMPIT01
Ed. n. 1 del 1/10/2024**

INDICE

| | |
|--|----|
| PREMESSA | 10 |
| GLOSSARIO | 11 |
| Art. 1 OGGETTO DELL'ASSICURAZIONE | 13 |
| Art. 2 COMPONENTI ASSICURATI | 13 |
| Art. 3 ESCLUSIONI GENERALI | 13 |
| Art. 4 DICHIARAZIONI RELATIVE ALLE CIRCOSTANZE DEL RISCHIO | 15 |
| Art. 5 MODIFICHE DELL'ASSICURAZIONE | 16 |
| Art. 6 ONERI FISCALI | 16 |
| Art. 7 RINVIO ALLE NORME DI LEGGE | 16 |
| Art. 8 AGGRAVAMENTO DEL RISCHIO | 16 |
| Art. 9 OBBLIGHI DELL'ASSICURATO | 16 |
| Art. 10 MODALITÀ E REQUISITI PER RENDERE OPERATIVA L'ASSICURAZIONE | 16 |
| Art. 11 PREMIO DI ASSICURAZIONE | 17 |
| Art. 12 NULLITA' DEL CONTRATTO | 17 |
| Art. 13 DECORRENZA E DURATA DELLA GARANZIA | 17 |
| Art. 15 ALIENAZIONE DEL VEICOLO ASSICURATO | 18 |
| Art. 16 ESTENSIONE TERRITORIALE | 18 |
| Art. 17 OBBLIGHI IN CASO DI SINISTRO | 18 |
| Art. 18 PROCEDURA PER LA RIPARAZIONE DEL GUASTO | 19 |
| Art. 19 PAGAMENTO DELLA RIPARAZIONE | 19 |
| Art. 20 ESAGERAZIONE DOLOSA DEL DANNO | 19 |
| Art. 21 LIMITE D'INDENNIZZO | 19 |
| Art. 22 LEGGE APPLICABILE | 20 |
| Art. 23 RECLAMI | 20 |

PREMESSA

La presente Assicurazione è stipulata per conto altrui per la copertura dei rischi indicati nella presente Polizza; gli obblighi derivanti dalla Polizza devono essere adempiuti dalla Contraente, salvo quelli che, per loro natura, non possano essere adempiuti che dall'Assicurato così come disposto dall'art.1891 c.c.

La copertura assicurativa della Polizza è offerta dalla Contraente ai Clienti che siano proprietari di un Veicolo a marchio Nissan, abbiano effettuato il Tagliando di manutenzione dello stesso presso un Centro Autorizzato Nissan e abbiano dichiarato di voler usufruire della copertura assicurativa mediante compilazione e sottoscrizione del Modulo di Adesione, sulla base dei requisiti di seguito definiti.

Il Contraente dichiara e garantisce che l'Assicurato è stato informato ai sensi dell'art. 9, comma 3, lett. b) del Regolamento IVASS n. 41/2018 del diritto di richiedere all'Assicuratore copia delle presenti Condizioni Generali.

Per la presente Polizza, la Compagnia non dispone di un'area internet riservata al Contraente (c.d. *home insurance*).

GLOSSARIO

Alienazione: la vendita del Veicolo da parte dell'Assicurato.

Assicurato:

la persona fisica o giuridica il cui interesse è protetto dall'assicurazione. È Assicurato ai sensi della Polizza il soggetto che soddisfa congiuntamente i seguenti requisiti:

- (i) sia proprietario di un Veicolo o l'utilizzatore nel caso di un Noleggio con Possibilità di Acquisto che soddisfa le condizioni di cui al successivo articolo 10 punti 1 e 2;
- (ii) abbia compilato e sottoscritto il Modulo di Adesione presso un Centro Autorizzato Nissan presso il quale ha effettuato il Tagliando di Manutenzione del proprio Veicolo.

Assicurazione: la garanzia assicurativa offerta dalla Polizza.

Centrale Operativa: il Centro Assistenza Clienti di Nissan Italia costituito da operatori (numero verde 800.105.800 e dall'estero +39 06 9080 8777), in funzione 24 ore su 24 tutti i giorni dell'anno.

Centro Autorizzato Nissan: il soggetto appartenente alla rete ufficiale Nissan il cui nominativo figura nel sito www.nissan.it e che abbia aderito all'iniziativa.

Compagnia: l'impresa di assicurazione NISSAN INTERNATIONAL INSURANCE LTD con sede in Aragon House Business Centre, Dragonara Road, St Julian's STJ 3140, Malta, iscritta nell'albo delle compagnie di assicurazione tenuto da Malta Financial Services Authority ("MFSA") con n. C. 44660, ai sensi dell'art. 386 della Legge di Malta, abilitata ad operare in Italia in regime di libera prestazione di servizi e iscritta nell'Elenco II - imprese di assicurazione con sede legale in un altro Stato membro ammesse ad operare in Italia in libertà di prestazione di servizi tenuto da IVASS con il n. II.00972.

Componente/i: qualsiasi elemento meccanico,

che fa parte delle specifiche originali del Veicolo ed è coperto dall'Assicurazione ai sensi dell'Art. 2 delle presenti Condizioni di Assicurazione.

Contraente: Nissan Italia S.r.l. (C.F. 03099200580 e P.IVA 01159031002) con sede legale in Capena (RM) – Via Tiberina KM15, 740.

Garanzia del Costruttore: la garanzia commerciale del produttore Nissan, come descritto nel libretto di garanzia del veicolo.

Guasto: guasto elettrico o meccanico operativo di un Componente coperto dalla presente polizza, che causa un arresto improvviso e imprevisto del suo funzionamento e che richiede una riparazione o una sostituzione immediata. Sono esclusi il rumore e la normale usura.

Libretto di Garanzia: il libretto di garanzia e di manutenzione fornito con il Veicolo.

Limite d'indennizzo (o massimale): la cifra massima che può essere indennizzata da parte della Compagnia.

Manuale del Conducente: il manuale d'uso consegnato fisicamente o digitalmente con il Veicolo e qualsiasi altro documento fornito all'utente da Nissan o da un Centro Autorizzato Nissan relativo al Veicolo.

Modulo di Adesione: il documento con il quale l'Assicurato richiede l'adesione alla copertura assicurativa e che riporta: i dati anagrafici dell'Assicurato; i dati identificativi del Veicolo; le garanzie prestate; la decorrenza e scadenza delle garanzie; la sottoscrizione del richiedente.

Polizza: i documenti che comprovano il contratto di assicurazione costituiti dal Set informativo composto dalle presenti Condizioni di Assicurazione, dal Documento Informativo Precontrattuale e dal Documento Informativo Precontrattuale Aggiuntivo e dal Modulo di Adesione.

Premio: la somma dovuta dal Contraente alla Compagnia quale corrispettivo dell'Assicurazione.

Rischio: la probabilità che si verifichi il Guasto.

Tagliando di Manutenzione: intervento

periodico di controllo e manutenzione sul Veicolo, eseguito in relazione al chilometraggio e all'età dello stesso, indicati nel Libretto di Garanzia.

Usura: il progressivo deterioramento legato al normale utilizzo, all'età e al numero di chilometri percorsi dal Veicolo.

Veicolo: l'automezzo di marca Nissan immatricolato in Italia, di peso complessivo a pieno carico inferiore a 3,5 tonnellate e che rispetta i requisiti indicati nelle Condizioni di Assicurazione.

Sono esclusi i veicoli:

- adibiti ad autoscuole, autoambulanze;
- esportati e reimmatricolati all'estero;
- Taxi;
- Noleggio a lungo e breve termine;
- utilizzati da Enti di Stato quali, ad esempio: Carabinieri, Polizia, Guardia di Finanza, Vigili del Fuoco;
- Modello GT-R;
- Veicoli di tipo pick-up, furgoni o veicoli LCV (Light Utility Vehicle) comprese le loro versioni derivate per il trasporto turistico o passeggeri (combi, cabina profonda e minibus).

Art. 1 OGGETTO DELL'ASSICURAZIONE

In forza della presente Polizza, la Compagnia si obbliga a tenere indenne l'Assicurato, entro i limiti e le condizioni di seguito indicate, per la riparazione e/o sostituzione (parti sostituite e manodopera) dei Componenti danneggiati a seguito di un Guasto, scegliendo a sua discrezione tra sostituzione e riparazione a seconda di quale sia economicamente più efficace. L'Assicurazione è operante soltanto se la riparazione e/o sostituzione del Componente danneggiato viene effettuata presso un Centro Autorizzato Nissan e se sono state sempre utilizzate, in caso di precedente Guasto, parti di ricambio originali Nissan o di qualità equivalente. I costi dei pezzi di ricambio vengono indennizzati in base al listino Nissan e quelli della manodopera in base al tempario in vigore al momento della riparazione.

Le garanzie di cui alla presente Polizza sono prestate a favore di soggetti che soddisfino congiuntamente i seguenti requisiti:

- (i) siano proprietari di un Veicolo o utilizzatore nel caso di Noleggio con Opzione di Acquisto che soddisfi le condizioni di cui al successivo articolo 10 punti 1 e 2;
- (ii) abbiano compilato e sottoscritto il Modulo di Adesione presso un Centro Autorizzato Nissan presso il quale hanno effettuato il Tagliando di Manutenzione del proprio Veicolo.

Art. 2 COMPONENTI ASSICURATI

Gli unici Componenti coperti dalla Polizza sono quelli elencati di seguito. Tuttavia, sono coperti anche tutti gli oli o liquidi necessari per la riparazione o la sostituzione di dette Componenti.

Componenti coperte:

- a) Motore: tutte le parti interne lubrificate, guide e catena di distribuzione, testata, blocco motore e coperchio bilancieri. Sono esclusi: cinghie ausiliarie (accessori),

cinghia di distribuzione, supporti motore (silent block) e telaietto, tubi e manicotti, candele (benzina) e candeelette (diesel), filtri e lubrificanti tranne in caso di guasto di un pezzo coperto.

- b) Turbocompressore e compressore. Esclusi: tubi di lubrificazione e depressione.
- c) Cambio manuale: tutte le parti interne lubrificate, scatola del cambio. Esclusi: disco frizione, spingidisco, cuscinetto reggispinta e silent block del cambio (supporto in gomma).
- d) Cambio automatico: tutte le parti interne lubrificate, scatola del cambio, convertitore di coppia. Sono esclusi i silent block del cambio (supporto in gomma).
- e) Alberi di trasmissione e semiassi: 2 e 4 ruote motrici. Albero di trasmissione e componenti. Escluso: cuffia o soffietto dei giunti omocineticici.
- f) Trasmissione e differenziale: cambio/riduttore, differenziale, ripartitore di coppia e sistema di accoppiamento elettroidraulico, tutti i componenti lubrificati internamente. Esclusi: silent block.
- g) Motore elettrico di trazione, inverter e PDM (modulo di distribuzione dell'energia per veicoli elettrici); escluso il cablaggio.

Art. 3 ESCLUSIONI GENERALI

Sono esclusi dall'Assicurazione:

1. Sostituzioni, riparazioni e ristrutturazioni dovute a normale usura, usura da uso, età, corrosione, normale deterioramento o progressiva riduzione della funzione o delle prestazioni.
2. Qualsiasi forma di perdita o danno derivante dal guasto di un componente non coperto o escluso.
3. Veicoli:
 - a) oggetto di qualsiasi modifica, in relazione o meno alle specifiche del produttore, anche se è stato autorizzato dal produttore, o
 - b) che, al momento del guasto, siano appartenenti (anche temporaneamente a seguito di un'acquisizione o di un'acquisizione per la rivendita) a una società il cui scopo è la vendita o la

- manutenzione di autoveicoli, o
- c) utilizzati in competizioni o prove, raduni, corse, uso fuoristrada, noleggio a breve termine (ad eccezione dei veicoli che hanno cessato di essere utilizzati come veicoli a noleggio entro e non oltre 12 mesi dalla loro prima immatricolazione), noleggio di veicoli con conducente, veicoli per scuole guida, taxi, veicoli di servizio pubblico (inclusi veicoli della polizia, ambulanze, autopompe militari e dei vigili del fuoco), o
 - d) che sono stati oggetto di una procedura per un veicolo economicamente irreparabile o di un veicolo gravemente danneggiato che è tecnicamente irreparabile, o
 - e) il cui contachilometri è stato sostituito, alterato o scollegato.
4. Costi di riparazione o costi di sostituzione:
- a) per parti difettose o guaste prima dell'entrata in vigore della Polizza, o
 - b) nel caso in cui la riparazione o la sostituzione possano essere coperte da qualsiasi altra garanzia (in particolare difetto occulto di fabbricazione o richiamo del produttore) o da un'assicurazione esistente, o
 - c) relativi a qualsiasi danno causato da un uso del Veicolo non conforme alle raccomandazioni del produttore, da negligenza o imperizia del conducente, o dall'uso inappropriato del Veicolo (sovraccarico, competizione di qualsiasi tipo, fuorigiri del motore, ecc.), o
 - d) nel caso in cui il guasto sia stato causato da, o si sia verificato a seguito di, qualsiasi modifica del Veicolo, o
 - e) per qualsiasi accessorio o attrezzatura non adattata e non fornita con il Veicolo durante la fabbricazione, nonché danni consequenziali dovuti a un guasto di detti accessori o del loro montaggio, o
 - f) risultanti dalla sostituzione o dalla regolazione di qualsiasi parte per consentire al Veicolo di superare la revisione o un'ispezione tecnica locale equivalente.
5. Qualsiasi danno che colpisca il Veicolo o tutte o parte delle sue Parti:
- a) nel caso in cui, a seguito di un guasto, non siano state adottate misure adeguate per proteggere il veicolo dall'aggravamento del danno iniziale, o
 - b) causato, in tutto o in parte, da qualsiasi circostanza diversa da un Guasto, o
 - c) causati dal congelamento, dalla corrosione (compresa la salatura stradale), dalla contaminazione, dall'antigelo o dal congelamento insufficienti di un liquido, o
 - d) causati dall'uso di carburanti, fluidi o lubrificanti contaminati, inadatti o inappropriati, o di una qualità di carburante o lubrificante non raccomandata dal produttore, o
 - e) a causa di qualsiasi uso, atto o omissione inappropriati, intenzionali, illeciti o negligenti da parte del Beneficiario o del conducente del Veicolo.
6. Guasti o danni derivanti dalle seguenti circostanze:
- a) mancato aggiornamento di olio, liquidi, refrigerante o lubrificante adeguati,
 - b) utilizzo di parti di qualità inferiore, modificate o non omologate,
 - c) modifica del Veicolo oltre le specifiche originali del produttore e uso negligente di un Veicolo con una o più parti difettose,
 - d) traino di un rimorchio o di un altro veicolo oltre le raccomandazioni di Nissan o il peso lordo massimo del veicolo (GVW),
 - e) A seguito di un uso anomalo o inappropriato,
 - f) carico del veicolo oltre il peso totale a pieno carico consentito del veicolo,
 - g) ruggine o corrosione causata in tutto o in parte da negligenza o uso improprio.
7. Parti oggetto di un richiamo da parte del produttore.
8. Ingresso e perdite d'acqua, rumore del vento,

cigolii o tintinnii.

9. Qualsiasi aggiornamento o riprogrammazione, regolazione tecnica o regolazione di manutenzione non normalmente associata alla sostituzione di Componenti, compresa la regolazione delle portiere, del cofano, del cofano del bagagliaio o del portellone.
10. Grasso, carburante o oli. Tuttavia, il grasso e gli oli sono coperti se la loro sostituzione è necessaria per riparare un guasto effettivamente coperto dalla Polizza.
11. Tutti i danni o malfunzionamenti, nonché le loro conseguenze, notificati al Beneficiario durante un'ispezione tecnica del Veicolo, ma non riparati prima del Guasto.
12. Eventuali danni o malfunzionamenti e le relative conseguenze sono stati notificati al Beneficiario durante la revisione del veicolo (Revisione) e non riparati immediatamente dopo la sua rilevazione e comunque prima del guasto.
13. Tutte le commissioni addebitate dal Centro Autorizzato Nissan in aggiunta all'assunzione di responsabilità da parte della Compagnia ai sensi della Polizza.
14. Tutti i servizi forniti senza la preventiva autorizzazione della Compagnia.
15. Possibile rumore dovuto alle caratteristiche intrinseche o all'età del componente/sistema.
16. Perdite di olio causate da infiltrazioni o piccole perdite delle guarnizioni.
17. Qualsiasi responsabilità civile per morte, lesioni personali o danni ad altre proprietà o perdite consequenziali di qualsiasi natura derivanti direttamente o indirettamente, inclusa la perdita di utilizzo del Veicolo o la perdita di profitti.

In nessun caso sono coperte dalla Polizza quelle Componenti non espressamente elencate come incluse dall'Art. 2, quali:

- a) Carrozzeria. Vernice. Vetri. Fodere. Telaio, riscaldamento e regolatori dei sedili. Tappeto. Guarnizioni porta e vetri. Tutte le finiture interne ed esterne, pezzi lucidi e/o cromati. Tergicristalli. Guarnizioni. Sigillature. Tetto panoramico e motore

- apertura tetto. Capote convertibile. Meccanismi di chiusura, chiavi e serrature.
- b) Antenne, apparecchiature audio, di infotainment e telematiche e di navigazione, inclusi altoparlanti, lettori CD e DVD.
- c) Sostituzione o aggiornamento di oli, refrigeranti e gas di condizionamento.
- d) Batterie, resistenza ad immersione "PTC", cablaggio.
- e) Impianto di scarico, DPF (Filtro Antiparticolato), serbatoio del carburante, tubo flessibile e tubi di alimentazione.
- f) Pastiglie freno, dischi e tamburi.
- g) Disco frizione, spingidisco, cuscinetto reggispinta e silent block.
- h) Airbag e pretensionatori delle cinture di sicurezza.
- i) Tutti i componenti delle sospensioni.
- j) Ruote e pneumatici, valvole delle ruote, sensori di pressione, regolazione, equilibratura e convergenza delle ruote.
- k) Parti soggette ad usura, tra cui, a titolo esemplificativo ma non esaustivo, le seguenti: lampadine, blocchi fari, luci, lampade e lenti, fusibili, fari allo xeno e circuito stampato di lampade, candele, cavi di accensione, cappucci, spazzole tergicristallo, ugelli lavavetri, filtri, cinghie di trasmissione ausiliarie, antigelo, liquidi.
- l) Specchietti retrovisori e vetri degli specchietti.
- m) Tutte le cinghie, tubi e tubi flessibili.
- n) Cablaggio.
- o) Accessori, kit di attrezzi per veicoli, kit di pronto soccorso, triangolo di emergenza, estintore.
- p) La batteria agli ioni di litio del veicolo elettrico (inclusa la capacità della batteria).
- q) Il cavo/connettore del caricabatterie per veicoli elettrici.

Art. 4 DICHIARAZIONI RELATIVE ALLE CIRCOSTANZE DEL RISCHIO

Le dichiarazioni inesatte o le reticenze del

Contraente e dell'Assicurato relative a circostanze che influiscono sulla valutazione del rischio, possono comportare la perdita totale o parziale del diritto all'indennizzo nonché la stessa cessazione dell'assicurazione ai sensi degli Artt. 1892, 1893 e 1894 del Codice Civile.

Art. 5 MODIFICHE DELL'ASSICURAZIONE

Le eventuali modifiche dell'assicurazione devono essere provate per iscritto.

Art. 6 ONERI FISCALI

Gli oneri fiscali relativi all'assicurazione sono a carico del Contraente pari al 13,50% del premio.

Art. 7 RINVIO ALLE NORME DI LEGGE

Per tutto quanto non è qui diversamente regolato, valgono le norme della legge italiana.

Art. 8 AGGRAVAMENTO DEL RISCHIO

Il Contraente o l'Assicurato deve dare tempestiva comunicazione scritta alla Compagnia di ogni aggravamento del rischio e comunque entro e non oltre 3 giorni da quando ne ha avuto conoscenza.

Gli aggravamenti di rischio non noti o non accettati dalla Compagnia possono comportare la perdita totale o parziale del diritto all'indennizzo nonché la stessa cessazione dell'assicurazione ai sensi dell'Art. 1898 del Codice Civile.

Art. 9 OBBLIGHI DELL'ASSICURATO

A pena di perdita del diritto all'indennizzo, l'Assicurato è tenuto a:

1. utilizzare il Veicolo conformemente alla sua destinazione e alle indicazioni d'uso;
2. non utilizzare il Veicolo per prove, gare, corse, competizioni o test di competizioni, su percorsi fuoristrada;
3. agire in conformità alle indicazioni fornite dalle spie e dai messaggi d'allarme del cruscotto di bordo;
4. far controllare e/o sostituire gli organi e le parti conformemente alle Indicazioni d'uso e a quelle fornitegli in occasione di eventuali interventi di manutenzione.

Art. 10 MODALITÀ E REQUISITI PER RENDERE

OPERATIVA L'ASSICURAZIONE

L'Assicurato potrà aderire alla presente Polizza collettiva sottoscritta dalla Contraente, compilando e sottoscrivendo il Modulo di Adesione presso il Centro Autorizzato Nissan presso il quale è stato effettuato il Tagliando di Manutenzione.

Per poter aderire alla Polizza collettiva, devono essere soddisfatte le seguenti condizioni. In caso contrario, la Compagnia può rifiutare una richiesta di adesione in conformità con la legge applicabile.

1. Idoneità

Il Veicolo sarà idoneo per l'adesione ai sensi della Polizza collettiva una volta terminata la Garanzia del Costruttore o, ove applicabile, qualsiasi altra estensione di garanzia, a condizione che il Veicolo abbia:

- (i) eseguito il/i precedente/i Tagliando/i di Manutenzione presso un Centro Autorizzato Nissan in modo tempestivo in conformità con i requisiti e gli intervalli stabiliti nel Libretto di Garanzia, o
- (ii) eseguito il/i precedente/i Tagliando/i di Manutenzione al di fuori della Rete ufficiale Nissan in modo tempestivo nel rispetto dei requisiti e degli intervalli stabiliti nel Libretto di Garanzia. In tal caso, l'Assicurato dovrà fornire le apposite fatture giustificative che dimostrino la corretta e puntuale esecuzione del/i Tagliando/i di Manutenzione.

Fermo restando quanto precede, il Veicolo sarà considerato idoneo ai sensi della Polizza collettiva anche nel caso in cui non sia stato rispettato quanto descritto nelle sezioni (i) e (ii) di cui sopra, a condizione che:

- (iii) il Veicolo superi i controlli e il test drive previsto nel Tagliando di Manutenzione che dà diritto alla copertura effettuato dal Centro Autorizzato Nissan e che le candele e/o la cinghia di distribuzione siano state sostituite in conformità con il Piano di Manutenzione del Veicolo specificato nel Libretto di Garanzia. In particolare:

- Per Veicoli aventi motore diesel k9k: se il

Veicolo ha superato i km e/o l'età indicati nel suo Piano di Manutenzione, l'Assicurato dovrà fornire la prova della sostituzione della cinghia di distribuzione (esibendo copia della fattura), altrimenti la copertura non sarà concessa.

- Per i Veicoli aventi motore a benzina: se il Veicolo ha superato i km e/o l'età indicati nel suo Piano di Manutenzione, l'Assicurato dovrà fornire prova della sostituzione delle candele (esibendo la fattura), altrimenti la copertura non sarà concessa.
- I clienti dovranno conservare la seguente documentazione da esibire e/o inviare in caso di sinistro:
 - Fattura dei Tagliandi di Manutenzione.
 - Fattura candele/cinghia di distribuzione.

In caso di mancato rispetto di una qualsiasi delle condizioni di cui alla sezione (iii) che precede, il Veicolo non sarà idoneo e l'Assicurato non potrà aderire alla presente Polizza collettiva in modo definitivo né in quel momento né in qualsiasi momento successivo.

Il contachilometri non deve essere stato manomesso. La manomissione, la disconnessione, l'alterazione o la sostituzione del contachilometri possono comportare la nullità dell'Assicurazione.

2. Tagliando di Manutenzione

- a) Il Tagliando di Manutenzione che dà diritto alla copertura deve essere eseguito seguendo le prescrizioni Nissan e ogni operazione effettuata deve essere registrata nel Libretto di Garanzia. Il proprietario del Veicolo deve essere in grado di dimostrare tale manutenzione e può richiedere dettagli sulle parti utilizzate, sulla manodopera e altri dettagli.
- b) Al momento della presentazione del Veicolo per l'effettuazione del Tagliando di Manutenzione che dà diritto alla copertura, l'Assicurato deve consegnare il Libretto di Garanzia a un membro del personale del Centro Autorizzato Nissan. Una volta effettuato il Tagliando, l'Assicurato deve assicurarsi che i documenti di revisione

siano stati compilati e timbrati e che gli sia stata consegnata la fattura relativa al Tagliando di Manutenzione. Le fatture per la manutenzione, l'assistenza e l'ispezione del Veicolo devono essere conservate, in quanto tali informazioni potrebbero essere necessarie in caso di Sinistro ai sensi della Polizza.

- c) L'Assicurato deve assicurarsi che i livelli dei liquidi non siano inferiori ai livelli minimi indicati nel Manuale del Conducente.
- d) Tutti i difetti o i guasti identificati durante il Tagliando di Manutenzione, compresi quelli soggetti a codici di guasto (DTC), devono essere stati riparati affinché l'Assicurazione abbia effetto.

Art. 11 PREMIO DI ASSICURAZIONE

Il pagamento del Premio è a carico esclusivo della Contraente ed è corrisposto nella misura e secondo le modalità concordate tra la Compagnia e la Contraente stessa. L'Assicurato usufruisce della copertura assicurativa fornita dalla presente Polizza non sostenendone, neppure parzialmente e/o indirettamente, l'onere del pagamento del Premio.

Art. 12 NULLITA' DEL CONTRATTO

Ai sensi dell'art. 1895 c.c. il presente contratto è da ritenersi nullo se il rischio non è mai esistito o ha cessato prima della conclusione del contratto o dalla sua decorrenza.

La Compagnia può annullare unilateralmente il contratto in caso di Guasto causato intenzionalmente da o risultante da negligenza grave da parte dell'Assicurato o del conducente del Veicolo.

Art. 13 DECORRENZA E DURATA DELLA GARANZIA

L'Assicurazione decorre dalla fine della Garanzia del Costruttore, se il tagliando di Manutenzione è effettuato entro la fine di tale garanzia, o dalla data di restituzione al cliente del Veicolo a seguito dell'esecuzione del Tagliando di Manutenzione che dà diritto alla copertura sul Veicolo da parte di un Centro Autorizzato Nissan. Termina alla

scadenza di un periodo di 12 mesi o al raggiungimento del chilometraggio previsto fino al successivo Tagliando di Manutenzione (come specificato nel Libretto di Garanzia del tuo veicolo Nissan) se viene raggiunto prima della scadenza di detto periodo di 12 mesi. Dopo aver effettuato la manutenzione, l'Assicurazione può essere attivata o, se applicabile, riattivata. In ogni caso, l'Assicurazione non può più essere attivata dopo aver raggiunto un chilometraggio di 200,000 km o 10 anni dopo la prima immatricolazione del Veicolo (la condizione che si verifica per prima).

Se il Tagliando di Manutenzione che dà diritto alla copertura viene effettuato non in continuità, eccedendo la durata o il chilometraggio, con la scadenza della Garanzia del Costruttore ovvero con la scadenza della precedente garanzia assicurativa, in entrambi i casi, i Guasti che si sono verificati durante i primi 30 giorni e i primi 1,500 km successivi al Tagliando di Manutenzione di attivazione/riattivazione non saranno coperti dall'Assicurazione, né saranno coperti i Guasti già esistenti alla data di ingresso in officina per l'esecuzione del Tagliando di Manutenzione. Tali Guasti devono essere riparati e pagati dal proprietario del Veicolo per poter beneficiare della garanzia assicurativa.

Art. 14 CESSAZIONE DELL'ASSICURAZIONE

L'Assicurazione cessa automaticamente nei seguenti casi:

- a) Se, a seguito dell'uso continuato del Veicolo al di fuori dell'Italia, tale Veicolo viene poi reimmatricolato in un altro paese e, in ogni caso, non appena il Veicolo viene utilizzato al di fuori dell'Italia per un periodo superiore a 90 giorni consecutivi.
- b) In caso di distruzione totale del Veicolo a seguito di incidente, incendio, esplosione o guasto per il quale il Veicolo non può essere riparato a un costo inferiore.
- c) Se il veicolo viene rubato e non viene ritrovato entro 30 giorni dalla denuncia del furto alle autorità.

Art. 15 ALIENAZIONE DEL VEICOLO ASSICURATO

In caso di alienazione del Veicolo, l'acquirente subentrerà automaticamente nei diritti e obblighi dell'Assicurato.

Art. 16 ESTENSIONE TERRITORIALE

L'Assicurazione vale per il territorio della Repubblica Italiana e si intende estesa, **alla condizione che il periodo di permanenza continuativa all'estero non sia superiore a 90 giorni** nei seguenti Paesi: Andorra, Austria, Belgio, Repubblica Ceca, Danimarca, Estonia, Finlandia (escluse isole), Francia, Germania, Ungheria, Lettonia, Liechtenstein, Lituania, Lussemburgo, Principato di Monaco, Paesi Bassi, Norvegia, Polonia, Portogallo (escluse isole), San Marino, Slovacchia, Spagna, Svezia, Svizzera, Regno Unito, Stato della Città del Vaticano. Tuttavia, l'Assicurazione non si applica in paesi in guerra o in situazioni di conflitto armato, in paesi sotto embargo o soggetti a sanzioni internazionali.

Art. 17 OBBLIGHI IN CASO DI SINISTRO

In caso di Sinistro, l'Assicurato deve:

1. **Arrestare immediatamente il Veicolo quando ciò può evitare l'aggravamento del danno iniziale e quando il suo utilizzo non in perfetta efficienza può compromettere la sicurezza e l'incolumità propria o altrui. L'Assicurato non deve continuare a guidare il Veicolo dopo che si sono verificati danni, incidenti o difetti, poiché potrebbe danneggiare ulteriormente il Veicolo. L'Assicurato è tenuto ad adottare tutte le misure necessarie per proteggere il proprio Veicolo da eventuali danni o deterioramenti che si verificano dopo il Guasto.**
2. **Darne immediato avviso alla Centrale Operativa, componendo il numero verde 800.105.800 (+39 06 90808777 per chi chiama dall'estero) attivo 24 ore su 24 che provvederà ad assisterlo in tutte le fasi necessarie per gestire l'evento. La Centrale Operativa indicherà all'Assicurato il Centro Autorizzato Nissan più vicino.**
3. **Condurre o fare in modo che il Veicolo sia condotto il prima possibile presso il più vicino Centro Autorizzato Nissan per la riparazione**

immediata, in modo da evitare il rischio di costi aggiuntivi o danni.

- 4. Rivolgersi al più presto a un Centro Autorizzato Nissan e, non appena possibile e comunque prima di prendere qualsiasi iniziativa, denunciare il Sinistro alla Compagnia per il tramite dello stesso Centro Autorizzato Nissan, per iscritto o oralmente, entro un massimo di 5 giorni lavorativi dal momento in cui l'Assicurato ha rilevato il Guasto.**

Qualora il mancato rispetto di queste regole comporti un ulteriore danno, il maggior costo della riparazione conseguente a tale comportamento sarà escluso dall'indennizzo.

Art. 18 PROCEDURA PER LA RIPARAZIONE DEL GUASTO

Per la riparazione del Veicolo, l'Assicurato deve recarsi presso un Centro Autorizzato Nissan che richiederà alla Compagnia l'autorizzazione a eseguire l'intervento.

La Compagnia, fatte le necessarie verifiche, autorizzerà i lavori indicando l'ammontare dei danni indennizzabili oppure, nel caso in cui il sinistro non sia coperto dalla presente Assicurazione, ne informerà immediatamente l'Assicurato, per il tramite del Centro Autorizzato Nissan, fornendone i motivi.

Non sono indennizzabili le riparazioni eseguite da un'officina che non sia un Centro Autorizzato Nissan, né quelle eseguite prima dell'autorizzazione all'intervento.

La Compagnia, qualora ritenga necessario l'intervento di un perito prima di autorizzare i lavori, indirizzerà l'Assicurato presso il Centro Autorizzato Nissan che ha in carico la riparazione entro 3 (tre) giorni lavorativi dalla data della denuncia del sinistro. L'Assicurato è tenuto a facilitare, se necessario, l'intervento del perito e a comunicare tutte le informazioni correlate.

L'Assicurato è tenuto a pagare i costi di una seconda perizia, se l'Assicurato richiede una controperizia effettuata da terzi. Tali costi sono interamente rimborsati all'Assicurato solo se il risultato della seconda opinione indica che la

riparazione necessaria è coperta dall'Assicurazione.

Ogni riparazione autorizzata dalla Compagnia deve considerarsi definitivamente indennizzabile.

Le parti sostituite diventeranno di proprietà del Contraente al momento della rimozione dal Veicolo. Nel rispetto delle normative ambientali, l'Assicurato rinuncia espressamente al conferimento degli elementi sostituiti per la corretta gestione dei rifiuti.

Art. 19 PAGAMENTO DELLA RIPARAZIONE

Verificata l'operatività dell'Assicurazione e valutato il danno, la Compagnia provvederà al pagamento dei costi di riparazione e/o sostituzione direttamente al Centro Autorizzato Nissan, previa dichiarazione di cessione del credito a quest'ultimo da parte dell'Assicurato.

I costi di riparazione e/o sostituzione eventualmente non coperti dall'Assicurazione o la porzione eccedente l'Assicurazione prestata resterà a carico dell'Assicurato che dovrà corrisponderne il costo al riparatore.

Qualora l'Assicurato non usufruisca delle garanzie prestate in forza dell'Assicurazione, la Compagnia non è tenuta a fornire indennizzi alternativi a titolo di compensazione.

Art. 20 ESAGERAZIONE DOLOSA DEL DANNO

L'Assicurato che esagera dolosamente l'ammontare del danno altera dolosamente le tracce e i residui del sinistro o facilita il progresso di questo, oppure adopera, a giustificazione della perdita, documenti non veritieri o mezzi fraudolenti perde il diritto all'indennizzo.

Art. 21 LIMITE D'INDENNIZZO

Il limite d'indennizzo per anno assicurativo è pari al valore commerciale del Veicolo danneggiato calcolato secondo la quotazione pubblicata su Eurotax Blu nel mese in cui si è verificato il sinistro. Allo stesso modo, la somma dei costi (IVA inclusa) di tutte le riparazioni e i servizi durante il periodo di applicazione dell'Assicurazione non può superare il prezzo di acquisto pagato per il Veicolo.

Di conseguenza, nel caso in cui nel medesimo anno assicurativo siano stati corrisposti indennizzi per un importo complessivo pari alla suddetta quotazione, l'Assicurato non potrà pretendere ulteriori indennizzi per la residua durata di tale annualità assicurativa.

Art. 22 LEGGE APPLICABILE

Al presente contratto e per tutto quanto non espressamente disposto si applica la legge italiana.

Art. 23 RECLAMI

Se l'Assicurato desidera presentare una richiesta o un reclamo riguardanti il rapporto contrattuale o la gestione dei sinistri, deve prima contattare il proprio Centro Autorizzato Nissan o qualsiasi altro concessionario della rete Nissan o il Team Assistenza Clienti componendo il numero verde 800.105.800 (+39 06 90808777 per chi chiama dall'estero). Se l'Assicurato non è soddisfatto del modo in cui è stato gestito il suo reclamo, può contattare la Compagnia per iscritto scrivendo a: nissaninsurance@nissan-europe.com

La Compagnia si impegna a rispondere al reclamo entro quarantacinque (45) giorni.

In caso di esito insoddisfacente del reclamo ovvero in caso di assenza di riscontro oltre il termine massimo di quarantacinque (45) giorni da parte dell'Assicuratore, prima di interessare l'Autorità Giudiziaria, è possibile rivolgersi:

(i) direttamente a IVASS, recapitando una comunicazione scritta a:

IVASS

Via del Quirinale 21

00187 Roma

Fax 06.42133206

PEC: ivass@pec.ivass.it

Per informazioni: www.ivass.it

Per presentare un reclamo all'IVASS è possibile utilizzare il modulo disponibile sul sito web dell'IVASS, sezione Reclami, accessibile anche tramite il seguente link: <https://www.ivass.it/consumatori/reclami/>

Tale reclamo dovrà contenere:

a) nome, cognome e domicilio del reclamante e possibilmente recapito

telefonico;

- b) individuazione del soggetto o dei soggetti di cui si lamenta l'operato;
- c) breve descrizione del motivo del reclamo;
- d) copia del reclamo presentato all'Assicuratore e dell'eventuale riscontro dello stesso;
- e) ogni documento utile per descrivere più compiutamente le circostanze.

In mancanza di una qualsiasi delle indicazioni previste ai punti a), b) e c) l'IVASS, ai fini dell'avvio dell'istruttoria, chiede al reclamante di fornire tali informazioni per accertarne l'identità e la base del reclamo;

- (ii) direttamente all'ordinamento estero competente, cioè quello del Paese in cui ha sede la Compagnia (può rintracciarlo accedendo al sito: https://finance.ec.europa.eu/consumer-finance-and-payments/retail-financial-services/financial-dispute-resolution-network-fin-net_it).

Si ricorda che rimane la competenza dell'Autorità Giudiziaria, oltre al diritto di ricorrere, prima di adire la competente autorità, a sistemi alternativi di risoluzione delle controversie. Inoltre, La informiamo che, ai sensi dell'art. 5 del Decreto Legislativo 4 marzo 2010, n. 28 e ss.mm.ii., in caso di controversia inerente o derivante dal contratto di assicurazione, la parte che intende agire in giudizio deve preventivamente esperire il procedimento di mediazione, deferendo la controversia ad uno degli Organismi di mediazione autorizzati aventi sede nel luogo del giudice territorialmente competente per la controversia.

La Compagnia non è membro di alcun organismo di Alternative Dispute Resolution (ADR) per la risoluzione stragiudiziale delle controversie relative alle obbligazioni derivanti dal contratto concluso sulla base delle presenti Condizioni Generali di Assicurazione.

La informiamo inoltre che è stata istituita una piattaforma europea per la risoluzione online delle

controversie dei consumatori (c.d. piattaforma ODR). La piattaforma ODR è disponibile al seguente indirizzo <http://ec.europa.eu/consumers/odr/>. Attraverso la piattaforma ODR, il consumatore può consultare l'elenco degli organismi ADR, trovare il link al sito di ciascuno di essi e avviare una procedura di risoluzione online delle controversie in cui è coinvolto.

ADDENDUM

INFORMATIVA ai sensi del Regolamento Europeo n. 679/2016 e successive modifiche e integrazioni

Informazioni sulla sicurezza dei dati

Con la presente desideriamo informarvi in merito al trattamento dei vostri dati personali da parte di Nissan International Insurance Ltd e ai diritti che vi competono conformemente alla legge in materia di sicurezza dei dati.

Titolare del trattamento dei dati

Nissan International Insurance Ltd
Aragon House Business Centre, Dragonara Road,
St Julian's STJ 3140, Malta
Telefono +356 2701 7941
Indirizzo e-mail: nissaninsurance@nissan-europe.com

Nissan International Insurance Ltd fa parte del Gruppo Nissan. È possibile contattare il Responsabile della protezione dei dati per posta "Responsabile della protezione dei dati" all'indirizzo o per e-mail sopra indicato.

Raccogliamo i vostri dati personali nel momento in cui ce li fornite all'atto di stipula di un contratto di assicurazione con noi; se avete aderito ad una polizza assicurativa stipulata da un Contraente (ad esempio, un'altra società del Gruppo Nissan), i vostri dati personali ci vengono forniti da quest'ultimo.

Scopi e basi giuridiche del trattamento dei dati

Il trattamento dei vostri dati personali avverrà in osservanza del Regolamento Europeo sulla protezione dei dati personali dell'UE (GDPR), così come di tutte le altre leggi in materia per l'esecuzione del contratto stipulato. Per la stipulazione del contratto di assicurazione e la valutazione dei rischi che dovremmo assumerci, abbiamo bisogno dei dati da voi forniti nel contratto di assicurazione. Dal momento in cui il contratto di assicurazione entra in vigore, noi iniziamo a trattare questi dati per l'espletamento del rapporto contrattuale. Abbiamo ad esempio necessità di informazioni sui sinistri, per poter analizzare se si è verificato un evento coperto dall'assicurazione e a quanto ammonta il danno.

I dati personali che verranno trattati da Nissan International Insurance Ltd sono:

- nome e cognome
- indirizzo
- numero di identificazione veicolo
- codice fiscale

La base giuridica per tali trattamenti dei dati personali per scopi precontrattuali e contrattuali è l'Art. 6, par. 1 b) del GDPR.

Il conferimento dei vostri dati è facoltativo, ma necessario ai fini della stipula o dell'adempimento del contratto.

Trattiamo i vostri dati anche per salvaguardare i nostri interessi legittimi e di terzi (Art. 6, par. 1 f) del GDPR. Quest'ultimo aspetto può risultare particolarmente necessario:

- a garanzia della sicurezza IT e dell'operatività IT,
- per impedire e individuare reati e atti illeciti: utilizziamo soprattutto le analisi dei dati per la ricerca di elementi che possono contrastare la crescita delle frodi assicurative,
- per la realizzazione di statistiche specifiche in ambito assicurativo, ad es. per lo sviluppo di nuove tariffe o per soddisfare le disposizioni degli organi di vigilanza sui regolamenti.

Inoltre, trattiamo i vostri dati personali per l'adempimento degli obblighi di legge, come ad es. le disposizioni degli organi di vigilanza, gli obblighi di conservazione dei dati a livello commerciale e fiscale. La base giuridica per il trattamento dei dati personali in questo caso è costituita dalle rispettive disposizioni di legge, congiuntamente all'Art. 6, par. 1 c) del GDPR.

Qualora volessimo trattare i vostri dati personali per uno scopo non precedentemente menzionato, vi chiederemo preventivamente il consenso, nel rispetto delle disposizioni di legge in vigore.

Categorie di destinatari dei dati personali

Potremmo condividere i vostri dati personali con terze parti coinvolte nella fornitura di prodotti o servizi a noi o ai fornitori di servizi che eseguono servizi per nostro conto. Questi includono:

- Le nostre società del gruppo
- Contraente
- Soggetti che possono contrastare il rischio di frodi
- Gestori dei sinistri
- Studi legali esterni
- Revisori dei conti
- Autorità di Vigilanza
- Centrale Operativa per le prestazioni di assistenza stradale
- Come può essere richiesto dalla legge
- Fornitori di servizi esterni (Per l'adempimento dei nostri obblighi contrattuali e di legge, noi ci serviamo in parte di fornitori di servizi esterni. Un elenco dei terzi e dei fornitori di servizi da noi impiegati può essere consultato nella sua versione aggiornata sul nostro sito internet all'indirizzo www.nissan.it.)

Altri destinatari:

Possiamo inoltre trasmettere i vostri dati personali ad altri destinatari, come ad es. alle autorità, per l'adempimento di obblighi di legge (ad es. autorità fiscali o autorità giudiziarie).

Durata dell'archiviazione dei dati

Provvederemo a cancellare i vostri dati personali non appena le finalità precedentemente citate non saranno più necessarie. In tal senso può capitare che i dati personali vengano conservati per il tempo in cui possono essere avanzate pretese nei confronti della nostra compagnia secondo le disposizioni di legge decorrenti dalla cessazione del contratto. Inoltre, terremo archiviati i vostri dati personali fino a che lo dovremo fare per legge. Specifici obblighi di conservazione e fornitura di documentazione sono contenuti tra l'altro nel codice civile, nella regolamentazione fiscale e in altre specifiche norme di legge. I termini di archiviazione possono in tal caso arrivare fino a dieci anni decorrenti dalla cessazione del contratto.

Diritti delle parti interessate

È possibile chiedere l'accesso alle informazioni sui dati da noi archiviati relativi alla vostra persona all'indirizzo sopra indicato. Inoltre, potete esigere, a determinate condizioni, la rettifica, la cancellazione dei vostri dati o di opporvi al trattamento. A voi spetta anche il diritto chiedere la limitazione del trattamento dei dati, così come il diritto di richiedere la portabilità dei dati da voi forniti in un formato elettronico chiaro e leggibile. Avete, inoltre, il diritto revocare il consenso quando il trattamento si basa sul vostro consenso.

Potete esercitare tali diritti scrivendo al titolare del trattamento o al Responsabile della protezione dei dati ai recapiti suindicati.

Diritto di proporre un reclamo

Avete inoltre il diritto di proporre reclamo alle autorità di controllo competenti in materia di protezione dei dati. In Italia, può presentare un reclamo al Garante per la Protezione dei Dati Personali: <https://www.garanteprivacy.it/>.

Trasmissione di dati in un paese terzo

Qualora dovessimo trasmettere dati personali a prestatori di servizi al di fuori dello Spazio Economico Europeo (SEE), tale trasmissione avverrebbe solamente se al paese terzo fosse stato riconosciuto un livello adeguato di protezione dei dati da parte della Commissione Europea; in assenza di una decisione di adeguatezza, il trasferimento avverrà sulla base delle Clausole Contrattuali Standard Europee, approvate dalla Commissione Europea con la Decisione di esecuzione (UE) 2021/914).